

OGGETTO: Adozione degli atti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 11, 12, 13 e 14, D.P.C.M. 6 ottobre 2000 – Intervento sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1.
Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di vendite di fine stagione (art. 15, commi 3 e 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Avv. Roberto Frongia, riferisce all'On.le Giunta regionale che con D.P.C.M. del 6 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5.12.2000, è stato posto in essere nei confronti della Regione Sardegna l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.Lgs. medesimo.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato D.P.C.M., l'Assessorato ha conseguentemente predisposto il documento, che costituisce parte integrante della presente proposta, contenente gli indirizzi ed i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, nonché, più in generale, i provvedimenti di attuazione degli artt. 4, 5, comma 1, 11, 12, 13 e 14 del più volte richiamato D.P.C.M. del 6.10.2000, che l'Assessore del Turismo, Commercio ed Artigianato propone pertanto alla Giunta di approvare.

* * *

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce inoltre all'On.le Giunta regionale che l'art. 15, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 demandava alle Regio-





Regione Autonoma della Sardegna

ni, sentiti i rappresentanti degli enti locali e le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, l'adozione della disciplina concernente le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione.

Gli artt. 17 e 18 del citato D.P.C.M. 6.10.2000 hanno disciplinato transitoriamente le vendite di fine stagione (c.d. "saldi"), senza però individuare i periodi nei quali dette vendite possono essere effettuate, demandando tale incombenza ai Comuni.

Com'è noto, le disposizioni del D.P.C.M. in oggetto si applicheranno sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del D.Lgs. 114/98, ma, allo stato, si prospettano tempi non certi per l'approvazione di detta legge da parte del Consiglio regionale.

Sembra quindi necessario ed urgente una risoluzione da parte dell'On.le Giunta che assicuri uniformità ed omogeneità di intervento nella materia delle vendite di fine stagione da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne l'individuazione dei periodi nei quali possono essere effettuate dette vendite.

Tanto premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, propone pertanto alla Giunta regionale di definire in via transitoria -sino all'approvazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs.





Regione Autonoma della Sardegna

114/98- i periodi nei quali possono essere effettuate le vendite di fine stagione, e precisamente:

dall'8 gennaio all'8 marzo e dall'8 luglio all'8 settembre.

LA GIUNTA REGIONALE

constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

DELIBERA

in conformità alla proposta meglio riportata nella parte espositiva della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to: Leo

p. IL PRESIDENTE

F.to: Pittalis

per copia conforme
ad uso amministrativo

